

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2011

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) Il 16 marzo 2010, l'Italia ha chiesto una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9 (GSA 9), quale definita nell'ambito dell'accordo relativo alla creazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ⁽²⁾.
- (4) La richiesta riguarda le navi registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nella GSA 9.
- (5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato nell'ambito della riunione plenaria svoltasi dall'8 al 12 novembre 2010.
- (6) L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto ⁽³⁾ conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (7) La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (8) In particolare, i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m.
- (9) Questo tipo di pesca non può inoltre essere praticato con altri attrezzi, non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettivo, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti la specie bersaglio e renderebbe virtualmente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.
- (10) La deroga chiesta dall'Italia riguarda un numero limitato di navi (142).
- (11) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.
- (12) I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, poiché riguardano i pescherecci da traino.
- (13) Poiché le attività di pesca in questione sono altamente selettive, presentano effetti trascurabili sull'ambiente e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, esse sono ammissibili alla deroga relativa alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Non si applicano pertanto le norme relative alle dimensioni minime delle maglie previste all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2.
- (14) Il piano di gestione italiano include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, soddisfacendo in tal modo le condizioni fissate all'articolo 23 e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (15) Le attività di pesca in questione vengono svolte a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.
- (16) Il piano di gestione italiano garantisce che le catture delle specie di cui all'allegato III siano minime e che le attività di pesca non siano orientate alla cattura di cefalopodi.

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

⁽³⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

- (17) L'Italia ha comunicato alla Commissione l'elenco dei pescherecci autorizzati e le loro caratteristiche, nonché il raffronto con le caratteristiche della stessa flotta al 1° gennaio 2000.
- (18) È pertanto opportuno che la deroga richiesta venga concessa.
- (19) L'Italia deve trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (20) In linea con quanto chiesto dall'Italia, la durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l'adozione rapida di misure di gestione correttive qualora la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato, consentendo nel contempo la possibilità di arricchire le conoscenze scientifiche per poter elaborare un piano di gestione di migliore qualità.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011

costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

- a) registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente;
- b) aventi un'attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni; e
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dall'Italia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito: «il piano di gestione») ⁽¹⁾.

La deroga si applica fino al 31 marzo 2014.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

L'Italia trasmette alla Commissione, entro il 1° maggio 2014, una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.